



COMUNE DI BARONISSI
Provincia di Salerno

tel. 089/828211

fax 089/828252

SETTORE URBANISTICA EDILIZIA

PROT. N. 27429 DEL 16 OTTOBRE 2017

**INTEGRAZIONE REGOLAMENTO EDILIZIO
CON APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO 1:
"NORME PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI COGENERAZIONE
ALIMENTATI A BIOMASSE LEGNOSE"**

AVVISO DI DEPOSITO

Con delibera n. 67 del 28/09/2017, il Consiglio Comunale ha approvato, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 16/2004 e del Regolamento di attuazione n. 5/2011, una integrazione al vigente Regolamento Edilizio, approvato con delibera di C.C. n. 76 del 18/12/2007 e successiva revisione approvata con delibera di C.C. n. 17 dell'11/03/2011 (B.U.R.C. n. 23 dell'11/04/2011), aggiungendo al medesimo l'art. 218bis ed approvando l'allegato n. 1 denominato "Norme per l'installazione di impianti di cogenerazione alimentati a biomasse legnose".

Come stabilito dal Regolamento di attuazione n. 5/2011, l'aggiornamento di cui sopra sarà pubblicato all'Albo online e depositato per quindici giorni presso la sede del Comune e pubblicato sul sito istituzionale.

IL RESPONSABILE
arch. Fiorenzo Manzo





ALLEGATO 1 al REGOLAMENTO EDILIZIO

“Norme per l'installazione di impianti di cogenerazione alimentate a biomasse legnose”

Art. 1

Ai fini del presente regolamento si intende per impianto alimentato a biomassa: impianto costituito dall'insieme dei dispositivi atti a trasformare l'energia prodotta dalle biomasse (parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, dalla selvicoltura, dalle industrie connesse ecc.) comprensivi dell'area di occupazione dell'impianto e delle opere connesse. In particolare **per biomassa devono intendersi:**

- legname da ardere (anche legname vergine proveniente da scarti di lavorazione industriale)
- residui agricoli e forestali
- scarti dell'industria agroalimentare
- reflui degli allevamenti
- specie vegetali coltivate per lo scopo
- **l'elenco è meglio dettagliato al successivo art. 6 - .**

Tutto quanto non dettagliato nel precedente elenco **e all'art. 6** sarà oggetto di specifica valutazione

Art. 2

L'esercizio di qualsiasi attività che dia luogo, anche occasionalmente, a produzione di gas, vapori, polveri o emissioni di qualunque tipo atti ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria e a costituire pertanto pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini e danni a beni pubblici o privati, deve essere condotto con sistemi di prevenzione idonei ad evitare il pericolo o la molestia. **Non è consentito l'esercizio di impianti che utilizzino la tecnologia della torcia al plasma.**

Art. 3

Al fine di ~~evitare~~ non peggiorare le condizioni di salubrità del territorio, data la particolare topografia e l'esistenza diffusa di abitazioni ed insediamenti sensibili, le distanze minime di rispetto per la costruzione di impianti a biomasse e biogas dovrà essere di 1.000,00 mt da edifici singoli (residenziali o di pubblico servizio) e di 2,00 Km dal limite esterno del centro abitato.

Art. 4

Si prescrive che gli impianti per la produzione di energia da processi di combustione ivi comprese la produzione di energia da biogas, biomasse e da digestati (***per digestione anaerobica si intende la degradazione della sostanza organica da parte di microrganismi in condizioni di anaerobiosi. Si tratta di un processo differente rispetto al compostaggio, che invece è strettamente aerobico***), da realizzarsi nel territorio comunale, siano alimentati totalmente da biomasse stabilmente provenienti, dalla c.d. "filiera corta", secondo la definizione e le modalità attuative di cui all'art. 2 comma 1° lettera c) e tabella B) allegata al Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 02.03.2010. Al riguardo si prescrive che per il Comune di Baronissi per filiera corta ci si possa riferire allo stesso territorio comunale, in modo da consentire al territorio una compensazione delle emissioni aggiuntive emesse, senza che questa sia affidata ad un bilancio più globale ed a

condizioni climatiche favorevoli. Il proponente l'impianto dovrà altresì disporre il Piano di Approvvigionamento, vale a dire un documento contenente almeno le seguenti informazioni:

- Disponibilità in loco e modalità di approvvigionamento della biomassa, con indicazione dei bacini interessati. In tale fase devono essere valutati i costi, i consumi e le emissioni legati al trasporto della biomassa;
- Presenza di eventuali habitat di cui alla direttiva 92/43/CE all'interno dei bacini di approvvigionamento interessati;
- Eventuale utilizzo e quantificazione di fonti energetiche di origine fossile;
- Potere calorifico della biomassa impiegata e contenuto in acqua (%);
- Indicazione di coltivazione in proprio o acquisto c/o coltivazioni dedicate, ettari di superficie necessari nel caso di utilizzo di boschi o di coltivazioni ad hoc;
- Indicazione, nel caso di utilizzo di biomassa da coltivazione ad hoc e dell'eventuale ricorso a pratiche irrigue;
- Modalità di preparazione delle biomasse (es. cippatura);
- Modalità di stoccaggio (nel caso di biomasse costituite da rifiuti, i criteri dovranno essere conformi alla normativa di settore);
- Copia dei contratti di approvvigionamento, coperti da garanzia fideiussoria bancaria, validi per almeno 5 anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione;

Art. 5

Il lotto minimo per l'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili da biomasse e biogas in zona agricola dovrà essere pari a 30 mq. per ogni Kw di potenza.

Per le altre zone del territorio comunale (produttive, commerciali e di servizi) il riferimento sarà l'indice di copertura della ZTO del vigente piano urbanistico.

A tale scopo per superficie coperta dell'impianto, si intende l'ambito di utilizzo dell'impianto stesso (detto ambito comprende: tutti i manufatti, spazi di manovra, viabilità interna, parcheggi, aree di stoccaggio materiali, aree di mitigazione, aree scoperte operative siano esse pavimentate o meno, ecc.)

La distanza minima dell'impianto dai confini di altre proprietà, compresa la strada, non può essere inferiore a mt. 700,00 da qualsiasi lato o angolo.

Le recinzioni dei lotti interessati e quelle a confine di altra proprietà, dovranno essere sistemate in modo tale da non arrecare danno al sistema geomorfologico da un punto di vista strutturale e da non creare impatto visuale.

Esse dovranno essere realizzate con strutture leggere debitamente mascherate con vegetazione di tipo autoctono, in rete metallica o, comunque, a giorno, a maglia larga al fine di favorire il passaggio della piccola fauna, impiantate su cordoli emergenti 30 cm. dal suolo, con un'altezza massima totale di mt. 2,50.

L'area di perimetrazione esterna dell'impianto dovrà essere arredata con piantumazione di alberi ad alto assorbimento di CO₂.

Le recinzioni come sopra specificate dovranno essere realizzate arretrandole a 5 metri dal confine stradale.

Le infrastrutture (cabine elettriche), la viabilità e gli accessi indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto dovranno essere esclusivamente quelle strettamente necessarie al funzionamento dell'impianto stesso, a tale scopo dimensionate, la cui conformità sarà valutata in sede di istruttoria tecnica d'ufficio.

Art 6. Materiali utilizzabili

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.L.vo n. 152/2006, del Reg. CE n. 1069/2009, del Reg. CE 142/2011, si elencano di seguito i sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biogas e biomasse installati o da installare nel Comune di Baronissi:

Ai fini del presente Regolamento sono materiali utilizzabili negli impianti a biogas i seguenti:

a) Effluenti di allevamento e assimilati: sono effluenti di allevamento ai sensi del DM 7 aprile 2006 le miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera in grado/non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere/non mantenere la forma geometrica ad essi conferita;

Ai fini del presente regolamento sono assimilati agli effluenti di allevamento:

- a) Le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
- b) Le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
- c) Le frazioni palabili e non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti, compreso lo stoccaggio, di effluenti di allevamento;
- d) I letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio e/o altri trattamenti meccanici;
- e) I liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
- f) I liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
- g) Le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;
- h) Le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici anche contenenti detergenti purché biodegradabili, se mescolate ai liquami definiti al presente punto e qualora destinate ad utilizzo agronomico;
- i) I liquidi di sgrondo dei foraggi insilati.

Ai fini del presente regolamento sono considerate biomasse:

- a) I residui delle coltivazioni del fondo e della silvicoltura (ad es. paglia, pula, stocchi, fieni e trucioli da lettiera, residui di campo delle aziende agricole, sottoprodotti derivanti dalla lavorazione dei prodotti forestali, sottoprodotti derivanti dalla gestione del bosco, potature e ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato);
- b) I residui della potatura, sfalci e residui delle aziende agricole di cui all'articolo 101, comma 7, lettere e c) del Decreto 3 aprile 2006, n. 152 che trasformano o valorizzano le proprie produzioni vegetali;
- c) I residui delle trasformazioni agricole primarie o valorizzazioni delle produzioni vegetali comprese le acque di vegetazione e le sanse umide non preventivamente trattate (ad es. sottoprodotti della trasformazione del pomodoro (bucchette ecc), sottoprodotti della trasformazione dell'uva (vinacce, graspi, ecc); sottoprodotti della trasformazione della frutta (condizionamento, sbucciatura, detorsolatura, pastazzo di agrumi, spremitura di pere, mele, pesche, noccioli, gusci, ecc.); sottoprodotti della trasformazione di ortaggi vari (condizionamento, sbucciatura, confezionamento, ecc.); sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero (borlande; melasso; polpe di bietola esauste essiccate, soppressate fresche, soppressate insilate ecc.); sottoprodotti della lavorazione dei cereali (farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati, ecc.); sottoprodotti della lavorazione di frutti e semi oleosi (pannelli di germe di granoturco, lino, vinacciolo, ecc.); pannello di spremitura di alga; sottoprodotti dell'industria della panificazione, della pasta alimentare, dell'industria dolciaria (sfridi di pasta, biscotti, altri prodotti da forno, ecc.); sottoprodotti della torrefazione del caffè; sottoprodotti della lavorazione della birra;
- d) I residui delle trasformazioni o valorizzazioni derivanti dalle attività di frantoi o cantine, classificati piccole imprese ai sensi del decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005, comprese le acque di vegetazione e sanse umide non preventivamente trattate chimicamente;
- e) I prodotti agricoli d'origine vegetale, come mais e sorgo insilati, siloerba, prodotti ad esclusivo fine di conferimento ad un impianto di trattamento per ricavarne energia;

- f) Tutti gli altri sottoprodotti ad esclusione dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (Reg. CE 1069/2009 categoria 2 e della categoria 3 sono consentiti solo: lo stallatico e la mondiglia) come definiti dalla tabella 1.A dell'allegato 1 del DM 06 luglio 2012.

Art. 7

In riferimento agli interventi di minimizzazione degli impatti, fatte salve le prescrizioni particolari richieste per le zone di particolare interesse o richieste da altri enti che debbono esprimere parere, risultano preferibili quelle aree in cui esiste già una rete viaria sviluppata.

Analogamente la scelta del sito di impianto dovrà tenere conto del criterio finalizzato a minimizzare la necessità di nuove piste o di pesanti interventi di adeguamento della viabilità esistente.

Sia per le fasi di cantiere che per la fase di costruzione e gestione dell'impianto, in particolare si richiede quanto segue:

a) il cantiere deve occupare la minima superficie di suolo, aggiuntiva rispetto a quella occupata dall'impianto, e deve interessare, ove possibile, aree degradate da recuperare o comunque suoli con lo stato dei luoghi già disturbato o alterato;

b) dovrà essere predisposto un adeguato sistema di convogliamento delle acque meteoriche cadute sull'area di cantiere, e dovranno essere previsti idonei accorgimenti che evitino il dilavamento della superficie del cantiere;

c) al termine dei lavori il proponente deve procedere al ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed inerbimento di tutte le aree soggette a movimento di terra e al ripristino della viabilità pubblica e privata utilizzata o danneggiata a seguito delle lavorazioni;

d) nel caso sia indispensabile realizzare tratti viari di nuovo impianto essi andranno accuratamente indicati; dovranno essere adottate quelle soluzioni che consentano il ripristino dei luoghi una volta realizzato o dismesso l'impianto, in particolare la realizzazione di piste in terra o a bassa densità di impermeabilizzazione aderenti all'andamento del terreno.

Sono assolutamente vietati i tratti di viabilità interna in conglomerato bituminoso, i rilevati stradali ed i riempimenti di piazzali di manovra e di sosta o altro con materiali provenienti da impianti di frantumazione che possano costituire alterazione dello stato dei luoghi;

Art. 8

Al fine di fornire le adeguate garanzie della reale fase di dismissione degli impianti, il progetto dovrà documentare il loro soddisfacimento e presentare in allegato:

a) fidejussione bancaria/assicurativa necessaria per coprire gli oneri di ripristino del suolo alle condizioni naturali, con massimale assicurato da riferirsi all'anno di dismissione dell'impianto stesso, per un importo non inferiore al 5% del valore dell'impianto comprensivo delle opere infrastrutturali annesse e accessorie da allegare alla Convenzione tra il Soggetto Proponente (Gestore), unitamente al proprietario dei terreni, ed il Comune.

La fidejussione, in qualsiasi modo presentata, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed impegno, da parte dello stesso, a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso, nonché all'onere della tempestiva e diligente escussione del debitore stesso di cui all'art. 1957 del codice civile;

b) la polizza dovrà avere una validità temporale pari alla durata del termine di obsolescenza dell'impianto;

c) la polizza, dovrà essere integrata dalla clausola contenente la "Rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile";

d) la polizza dovrà coprire inoltre qualsiasi tipologia di danno causato dall'installazione dell'impiantistica per rottura accidentale che da atto vandalico, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi risarcimento sia in materia civile che penale nei confronti di terzi;

e) detta polizza potrà essere svincolata solo successivamente al ripristino e naturalizzazione dello stato dei luoghi interessati dall'impianto, da attestarsi, con apposito verbale, in contraddittorio tra il proponente e l'Amministrazione Comunale, attraverso acquisizione piano di caratterizzazione dei luoghi ai sensi delle norme vigenti;

f) nel caso di cessione delle attività ad imprese terze, o anche collegate, controllate o controllanti, l'atto di cessione non avrà effetto se non previa formale autorizzazione della A.C. che dovrà verificare l'assunzione, da parte della nuova società subentrante, degli stessi oneri e doveri assunti dal proponente originario;

g) la polizza dovrà garantire la rimozione completa delle linee elettriche e conferimento agli impianti di recupero e trattamento secondo la normativa vigente;

Per il soggetto proponente/gestore vige l'obbligo di comunicazione, a tutti gli Assessorati regionali interessati, la dismissione dell'impianto.

In caso di superamento del terzo anno di non funzionamento dell'impianto realizzato, lo stesso deve essere obbligatoriamente dimesso.

Le modalità operative dei piani di ripristino e dei piani di reinserimento e recupero ambientale al termine della vita degli impianti in questione, sono definite dalla DGRV 253/2012 (BUR n. 20 del 13.03.2012) e dal successivo Decreto del Dirigente della Segreteria Regionale per l'Ambiente n. 2 del 27.02.2013 (BUR n. 40 del 07.05.2013).

I proponenti sono tenuti a comunicare all'Amministrazione la cessazione definitiva delle attività dell'impianto ed a fornire indicazioni sulle tipologie di smaltimento previste per i materiali e le attrezzature di cui è composto l'impianto.

Art. 9

L'A.C. sarà autorizzata ad una verifica dei valori presenti "ante operam", per il terreno, su falda e per l'aria con costi a carico del privato proponente.

Dopo la realizzazione dell'impianto, il privato proponente, con costi completamente a suo carico, concederà, previo preavviso, accesso illimitato al sito per il monitoraggio in ogni momento, con un minimo di almeno 6 (sei) volte all'anno, al fine di verificare il controllo ambientale delle emissioni in atmosfera e dei residui derivanti dalla combustione (solidi e liquidi), da parte dell'ARPAC, di personale dell'Ente comunale, o qualsiasi altro ente preposto al controllo.

Art. 10

La **PAS** (Procedura Abilitativa Semplificata) e l'Autorizzazione Unica Regionale dovranno essere accompagnate dai seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in merito alla disponibilità delle risorse finanziarie;
- dichiarazione di impegno in merito alla cessazione dell'impianto e gestione dei rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000, n.445;
- dichiarazione di impegno a stipulare polizza relativa alla Fidejussione di cui all' art. 8;
- documentazione rilasciata dalla società distributrice interessata, attestante l'assegnazione del punto di connessione dell'impianto da realizzare alla rete elettrica e le relative modalità di collegamento;
- nomina del coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi del D.Lgs. 494/96 - 528/99 - 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- relazione tecnica di asseverazione in merito alla compatibilità dell'intervento, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001;

- relazione esplicativa in merito all'opportunità della realizzazione dell'impianto proposto, e che espliciti il materiale utilizzato, la composizione e provenienza e i percorsi degli automezzi per la fornitura del materiale che dovrà alimentare la centrale;
 - attestazione in merito all'inesistenza di colture agrarie arboree pluriennali o di pregio, certificato dal competente Ufficio Provinciale dell'agricoltura;
 - relazione tecnica riguardante l'analisi dei venti;
 - A.** Supporto informatico con i files relativi alla cartografia e identificazione dell'impianto proposto, georeferenziati
 - B.** IGM in scala 1/5.000;
 - C.** Ortofotocarta in scala 1/5.000;
 - D.** Aerofotogrammetria in scala 1/5000;
 - G.** Vincoli territoriali diversi in scala 1/5000;
 - H.** Estratto strumento urbanistico vigente ed adottato nel caso di vigenza delle norme di salvaguardia in scala 1/5000;
 - I.** Catastale in scala 1/5000;
 - J.** Relazione geologica, geotecnica, idrologica e idraulica;
 - K.** Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale, anche con riferimento ai flussi di traffico generati dai mezzi che dovranno, eventualmente approvvigionare la centrale;
 - L.** Rappresentazione del progetto in scala idonea a rappresentare l'intervento, con indicazione delle strade di accesso e classificazione delle medesime, nonché delle quote, distanze dai confini e rapporto tra superficie coperta e superficie scoperta, nonché le necessarie ed imprescindibili opere di mitigazione lungo la recinzione consistenti in siepi naturali di vegetazione autoctona, sistema infrastrutturale di collegamento alla rete elettrica principale;
 - M.** Schema tipico dell'impianto;
 - N.** Posizionamento sul lotto dell'impianto, delle cabine elettriche e delle recinzioni proposte evidenziando l'avvenuto rispetto delle distanze dai confini e della viabilità preesistente nel rispetto delle **N.T.A** (Norme Tecniche di Attuazione) del vigente strumento urbanistico e del Codice della Strada;
 - O.** Particolari di recinzione;
 - P.** Caratteristiche degli elementi tecnologici utilizzati (moduli biomassa, schemi elettrici, ecc.);
 - R.** Visura storica catastale dell'area di intervento;
 - S.** Titolo di utilizzo dei suoli (contratto preliminare di compravendita o di affitto debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate - titolo originario di proprietà - visura immobiliare);
 - T.** Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) aggiornato;
 - U.** Copia del documento di identità del dichiarante e richiedente;
- 2. Prima della comunicazione dell'inizio dei lavori la ditta richiedente dovrà produrre:**
- Nulla Osta e/o Autorizzazioni alla realizzazione di linee elettriche e tubature, rilasciato dagli Enti competenti;
 - ~~Convenzione sottoscritta con l'Amministrazione Comunale, di cui all'art. _____ nella quale verranno stabiliti gli obblighi, le garanzie, i tempi, le modalità di gestione, ed il contributo allo sviluppo e all'adeguamento della forestazione ovvero tutte le altre misure di compensazione delle criticità ambientali;~~
 - Polizza Fidejussoria di cui all'art. 8 ;

- Indicazione dell'impresa o delle imprese esecutrici dei lavori congiuntamente alla presentazione del D.U.R.C. aggiornato e di tutta la documentazione di cui all'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e s. m. i.;
- Autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciata dall'Ufficio Tributi.

Norma transitoria: *I progetti già agli atti del Comune, alla data di approvazione del presente regolamento, dovranno uniformarsi tenere conto alle delle indicazioni previste dal presente articolato fino a che il procedimento non sia pervenuto a conclusione. ~~In tali casi, l'Ufficio competente provvederà alla riapertura del procedimento in autotutela, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di autorizzabilità.~~*

Le parti **EVIDENZIATE** sono state oggetto di modifica nella seduta della commissione consiliare "URBANISTICA" del 20 settembre 2017.